

SCHEMA DI CAPITOLATO AMMINISTRATIVO

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL PREZZO PIÙ BASSO, AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA LEGGE PROVINCIALE 9 MARZO 2016, N. 2, PER LA CONCLUSIONE DI UNA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI SALE AD USO STRADALE (CLORURO DI SODIO MINERALE), AD USO MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, PROVINCIALI E STATALI, MEDIANTE CONSEGNA ALLE STRUTTURE APPARTENENTI AI SOGGETTI ED ENTI INDIVIDUATI ALL'ART. 39 BIS, COMMA 3, DELLA LEGGE PROVINCIALE 16 GIUGNO 2006, N. 3 E ALL'ART. 5 DELLA LEGGE PROVINCIALE 9 MARZO 2016, N. 2, E ALLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO – ADIGE/SÜDTIROL. LOTTO UNICO CLORURO DI SODIO IN SACCHI – SALGEMMA.

LOTTO UNICO: CLORURO DI SODIO IN SACCHI – SALGEMMA

CIG: 83780845A1

INDICE

ART. 1 – VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

ART. 2 – NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

ART. 3 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE E QUANTITATIVI DELLA FORNITURA

ART. 4 – UTILIZZO DELLA CONVENZIONE

ART. 5 – DURATA

ART. 6 – OBBLIGAZIONI A CARICO DEL FORNITORE

ART. 7 – NEGOZIO ELETTRONICO

**ART. 8 - MODALITÀ DI EMISSIONE DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA
(CONTRATTI ATTUATIVI)**

ART. 9 – COSTI DELLA SICUREZZA

ART. 10 – DATA, TERMINI E MODALITÀ DI CONSEGNA

ART. 11 – ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA

ART. 12 – LUOGHI DI CONSEGNA

ART. 13 – REPORTISTICA MONITORAGGIO CONVENZIONE

**ART. 14 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
DEL CONTRATTO**

ART. 15 – RESPONSABILE DELLA FORNITURA E RESPONSABILE TECNICO

ART. 16 – VERIFICA DI CONFORMITÀ

ART. 17 – CONTROLLI DI QUALITÀ

ART. 18 – SUPERVISIONE E CONTROLLO

ART. 19 – CORRISPETTIVI DOVUTI, MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE

ART. 20 – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 21 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITA'

ART. 22 – VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE

**ART. 23 – CESSIONE DEI CREDITI/DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONVENZIONE E
DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA**

ART. 24 – SUBAPPALTO

ART. 25 – TUTELA DEI LAVORATORI

ART. 26 – CONDIZIONI ECONOMICO-NORMATIVE DA APPLICARE AL PERSONALE

DIPENDENTE ED AI SOCI LAVORATORI IMPIEGATI NELL'APPALTO

ART. 27 – CLAUSOLA SOCIALE – LAVORATORI SVANTAGGIATI

ART. 28 – SICUREZZA

ART. 29 - GARANZIA DEFINITIVA

ART. 30 – DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

**ART. 31 – CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO E APPLICAZIONE DELLE
PENALI**

**ART. 32 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE E/O DEGLI ORDINATIVI DI
FORNITURA**

ART. 33 – RECESSO

ART. 34 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

ART. 35 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 36 - TRASPARENZA

ART. 37 - CLAUSOLA FINALE

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

Nella Convenzione, nel presente Capitolato amministrativo, nel Capitolato tecnico e in tutti i loro allegati ai seguenti termini è attribuito il significato di seguito specificato:

Amministrazione/i Contraente/i: le amministrazioni e gli altri enti e società che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 39 bis della l.p. n. 23/1990 e successive modificazioni ed integrazioni e art. 39 bis, commi 3, della l.p. n. 3/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, sono legittimate ad utilizzare la Convenzione;

Parte: APAC o l'Appaltatore (congiuntamente definiti anche le “Parti”);

Committente: APAC;

Data di Attivazione: la data a partire dalla quale le Amministrazioni Contraenti possono utilizzare la Convenzione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 comma 7 del presente Capitolato amministrativo;

Convenzione: la Convenzione stipulata tra l'APAC e l'Appaltatore, compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;

Ordinativo di Fornitura: Documento con il quale l'Amministrazione Contraente attraverso l'Unità Ordinante e con modalità di seguito previste, manifesta la volontà di utilizzare la Convenzione, impegnando l'Appaltatore alla prestazione delle forniture e delle attività richieste;

Contratto attuativo o contratto di fornitura: l'accordo stipulato dalle Amministrazioni Contraenti con l'Appaltatore, formalizzato mediante l'Ordinativo di Fornitura e relativi allegati (PDA...), che recepisce le prescrizioni e le condizioni fissate nella Convenzione, opportunamente integrate e/o personalizzate;

Giorno Lavorativo: da lunedì a venerdì, escluso sabato, domenica e festivi ove non specificato diversamente;

Sito delle Convenzioni: lo spazio web dedicato al sistema delle Convenzioni presente all'indirizzo: <http://www.mercurio.provincia.tn.it/areaEnti/convenzioni.asp>, gestito tramite strumenti di “Information Technology”, contenente un'area dedicata alla Convenzione;

Gestore del Sistema Informatico per il Negozio Elettronico: la Società Trentino Digitale S.p.A.;

Capitolato Tecnico: il documento Allegato al presente documento;

Appaltatore: il soggetto risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;

Importo della fornitura/valore dell'Ordinativo di Fornitura: l'importo complessivo (espresso in euro ed al netto degli oneri fiscali) di ciascun Ordinativo di Fornitura e dei servizi connessi.

Importo Massimo della Convenzione: l'importo massimo stimato, comprensivo dell'opzione di incremento del 20% previsto all'art. 3, comma 7, e della proroga tecnica di 6 mesi, pari a Euro 2.529.900,00 oltre oneri fiscali;

Quantitativo massimo della fornitura: il quantitativo massimo ordinabile nel periodo di validità della Convenzione stabilito in 2 (due) anni, eventualmente prorogabile di altri 2 (due) anni; qualora non diversamente stabilito tutte le quantità si intendono riferite a temperatura ambiente.

Quantitativo minimo ordinabile: il quantitativo minimo ordinabile espresso in tonnellate per ogni Ordinativo di Fornitura; qualora non diversamente stabilito tutte le quantità si intendono riferite a temperatura ambiente.

Responsabile della fornitura: il soggetto individuato dal Fornitore incaricato di coordinare le attività oggetto della fornitura o dei servizi connessi previsti in convenzione di cui al successivo articolo 14;

Offerta Economica: il documento allegato alla Convenzione, formulato dal Fornitore in base ad uno schema contenuto negli atti di gara;

Sede/i di consegna: ogni sede centrale o periferica delle Amministrazioni Contraenti e/o delle Unità Approvvigionanti. Tali sedi saranno indicate negli Ordinativi di Fornitura;

Unità Approvvigionante: gli uffici e le persone fisiche delle Amministrazioni Contraenti eventualmente indicati nell'Ordinativo di Fornitura. Le Unità Approvvigionanti possono essere espressamente delegate dall'Unità Ordinante a gestire operativamente il rapporto contrattuale derivante dall'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;

Unità/Punto/i Ordinante/i: gli uffici e le persone fisiche delle Amministrazioni Contraenti, registrati al Sito delle Convenzioni, autorizzati ad impegnare la spesa ed abilitati ad effettuare gli Ordinativi di Fornitura;

ARTICOLO 2 – NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

1. La Convenzione è regolata dai principi in essa contenuti, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati. Inoltre, è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nella Convenzione stessa.

2. L'esecuzione della fornitura e delle attività oggetto della Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura sono regolati da:

a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012";

- b) la legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni”;
- c) il regolamento concernente criteri e modalità applicativi della legge n. 2 del 23 marzo 2020 per l’affidamento di contratti pubblici in emergenza COVID-19, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 491 del 22 aprile 2020;
- d) la legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 “Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguenti variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020-2022”;
- e) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, per quanto applicabile nell’ordinamento provinciale;
- f) il D. M. infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 “regolamento recante “approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”;
- g) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro“, come aggiornato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
- h) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento“ e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. “Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23“, per quanto applicabili;
- i) la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
- l) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- m) la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- n) il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al citato regolamento (UE) n. 2016/679

e il D.Lgs. 18/05/2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.”;

o) le norme del codice civile e delle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

3. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile e, in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

4. Nel caso in cui una o più previsioni della Convenzione dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito della Convenzione stessa. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni della Convenzione risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare alla stessa un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto e assicurino un'esecuzione della Convenzione conforme al suo spirito e agli scopi intesi dalle Parti.

ARTICOLO 3 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE E QUANTITATIVI DELLA FORNITURA

1. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Contraenti che utilizzano la convenzione nel suo periodo di validità ed efficacia a fornire i prodotti e le prestazioni come di seguito previsto:

	Tipologia di prodotto	Tipologia della fornitura	Termini di consegna	Quantitativo massimo fornitura per 2+2 anni (in ton.)	Quantitativo ordinabile per singolo carico
1.1	cloruro di sodio in sacchi - salgemma	consegna franco Punto logistico stradale, fornito in sacchi da massimo 25 kg, posti in bancali a perdere di misura 120 X 80 cm, termoavvolti con film di polietilene, escluso lo scarico a terra, compreso ogni altro onere per dare il materiale fornito e quanto occorre per dare la fornitura compiuta a regola d'arte	Consegna normale : entro 7 giorni naturali consecutivi dalla data ricevimento dell'ordine. Per ordini oltre le 300 ton la consegna può avvenire entro 10 giorni	12.000,00	un carico completo da 21-30 ton. Unico scarico
1.2	cloruro di sodio in sacchi - salgemma	consegna franco Punto logistico stradale, fornito in sacchi da massimo 25 kg, posti in bancali a perdere di misura 120 X 80 cm, termoavvolti con film di polietilene, escluso lo scarico a terra, compreso ogni altro onere per dare il materiale fornito e quanto	consegna normale : entro 7 giorni naturali consecutivi dalla data ricevimento dell'ordine	2.000,00	da 5 a 20 ton.

	occorre per dare la fornitura compiuta a regola d'arte		
SOMMANO		14.000,00	
OPZIONE INCREMENTO 20%		2.800,00	
OPZIONE PROROGA TECNICA 6 MESI		2.100,00	
TOTALE LOTTO		18.900,00	

2. Il Fornitore si impegna a garantire la fornitura mediante consegna a domicilio presso i depositi delle Unità Utilizzatrici siti all'interno del territorio della provincia di Trento, nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dalle Unità Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, nel rispetto del Quantitativo Minimo Ordinabile per Ordinativo di cui alla tabella del comma 1 e sino alla concorrenza del Quantitativo Massimo della fornitura, come definito nella medesima tabella, eventualmente incrementato, ai sensi del successivo comma 7, valevole, complessivamente, per l'intera durata della Convenzione come definita nel presente Capitolato Amministrativo.

3. Il Fornitore deve in ogni caso assicurare, pena l'applicazione di tutti i rimedi e le azioni previste nella Convenzione a tutela della Provincia autonoma di Trento - APAC e delle Amministrazioni Contraenti, la regolare consegna dei Prodotti oggetto dei singoli Ordinativi di Fornitura in qualunque località del territorio raggiungibile tramite trasporto su gomma, presso i depositi delle Amministrazioni Contraenti che utilizzano la Convenzione.

4. Per tutti i prodotti oggetto di fornitura è prevista la prestazione dei Servizi Connessi, costituita in termini non esaustivi dalle voci di seguito elencate:

- ✓ trasporto e consegna nel luogo indicato dalle Unità Ordinanti con le modalità individuate e nei luoghi indicati negli Ordinativi di Fornitura.

5. In ogni caso, il Fornitore deve eseguire quanto segue:

- ✓ istituzione del Responsabile Generale della fornitura;
- ✓ reportistica;
- ✓ collegamento mediante internet per l'accesso al Negozio Elettronico, ai fini della ricezione degli Ordinativi di Fornitura;
- ✓ monitoraggio degli Ordinativi di Fornitura ricevuti.

6. La Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione né per APAC, né per le Amministrazioni Contraenti nei confronti del Fornitore, obbligazioni che sorgono solo a seguito dell'emissione degli Ordinativi di Fornitura da parte delle medesime Amministrazioni che determinano la contestuale stipula dei Contratti di Fornitura regolati dalla Convenzione che rappresenta le condizioni generali degli stessi.

Le Amministrazioni Contraenti, operanti sul territorio della Provincia autonoma di Trento, non si impegnano, pertanto, all'acquisto di alcun quantitativo minimo rispetto a quello oggetto della fornitura.

7. APAC si riserva di esercitare l'opzione di aumentare i quantitativi nella percentuale fino ad un massimo del 20%, alle medesime condizioni di aggiudicazione, ove i quantitativi originari risultino raggiunti prima della scadenza naturale della Convenzione, valutate, altresì, le condizioni economiche della fornitura, previa sottoscrizione di apposito atto di sottomissione.

ARTICOLO 4 - UTILIZZO DELLA CONVENZIONE

1. La Convenzione è efficace e può essere utilizzata dalle Amministrazioni Contraenti a partire dalla data di attivazione della stessa indicata dal successivo articolo 5, comma 1.
2. Sono legittimate a utilizzare la Convenzione, ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni Contraenti di cui alle premesse della Convenzione.
3. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 97, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 26 e 28 del D.Lgs. n. 81/2008, le Amministrazioni Contraenti dovranno valutare, all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle prestazioni oggetto del singolo Contratto di Fornitura.

ARTICOLO 5 - DURATA

1. La Convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha scadenza dopo 2 (due) anni, salvo l'esaurimento dell'importo massimo contrattuale, di cui all'art. 3, comma 1, eventualmente incrementato ai sensi dell'art. 3, comma 7, del presente Capitolato Amministrativo.
2. La durata della Convenzione può essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 2 (due) anni, previa sottoscrizione di apposito atto aggiuntivo, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo stabilito, anche eventualmente incrementato ai sensi dell'art. 3, comma 7. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno due mesi prima della scadenza del contratto originario. Non è comunque possibile aderire alla Convenzione qualora sia esaurito il quantitativo massimo stabilito all'art. 3, comma 1, anche eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del presente Capitolato Amministrativo.
3. Ai fini della conclusione della procedura per l'individuazione di un nuovo Contraente, la durata della Convenzione potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura medesima, previa comunicazione scritta di APAC da inviare al Fornitore, come disposto dall'art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016. Si indica una durata massima pari a 6 mesi ed un importo complessivamente massimo di € 281.100,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. In tal caso l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
4. Per durata della Convenzione si intende il termine entro cui le Amministrazioni Contraenti

possono inviare l'Ordinativo di Fornitura relativo alla Convenzione medesima.

5. La Convenzione comunque resta valida, efficace e vincolante per la regolamentazione dei contratti attuativi della medesima e per tutto il tempo di vigenza e durata degli stessi, la quale non può essere in ogni caso superiore a 30 (trenta) giorni rispetto alla data di cui al comma 1, ivi compresa la proroga.

7. Ove sussistano oggettive ragioni d'urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante ha facoltà di ordinare all'aggiudicataria l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'aggiudicataria stessa tramite PEC.

9. Resta, altresì, espressamente inteso che qualora per qualsiasi motivo cessi l'efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, l'Appaltatore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità della fornitura e delle attività oggetto della Convenzione.

ARTICOLO 6 - OBBLIGAZIONI GENERALI A CARICO DEL FORNITORE

1. L'Appaltatore si impegna:

- a) ad eseguire la fornitura, nel rispetto di quanto previsto nella Convenzione;
- b) ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione, pena la risoluzione della Convenzione medesima e/o dei singoli Contratti di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente può risolvere unicamente l'Ordinativo di Fornitura da essa emesso;
- c) a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni Contraenti.

2. Le prestazioni contrattuali devono necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nella Convenzione; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipulazione della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nella Convenzione, ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Provincia autonoma di Trento - APAC, assumendosene ogni relativa alea.

3. L'appaltatore si impegna espressamente a:

- ✓ garantire che il Prodotto fornito presenti le caratteristiche fisico – chimiche conformi a quelle

fissate dalla normativa, anche secondaria, vigente al momento dell'esecuzione degli Ordinativi di Fornitura; a tal fine si impegna a consegnare ad APAC prima della stipulazione della Convenzione l'analisi chimica e le schede tossicologiche del Prodotto, che saranno poi messe a disposizione delle Amministrazioni Contraenti sulla piattaforma Mercurio;

- ✓ fornire, anche ai sensi dell'art. 1381 cod. civ, all'atto della consegna della fornitura, i dati identificativi (ragione sociale/denominazione sociale/ditta individuale, partita I.V.A. e/o codice fiscale) dei soggetti terzi addetti al trasporto e consegna del Prodotto, pena l'applicazione delle penali di cui al comma 5 dell'art. 31 e la risoluzione dei singoli Ordinativi di Fornitura stipulati con le predette Amministrazioni Contraenti;
- ✓ avvalersi di soggetti terzi che effettuano l'attività di trasporto, di cui alla precedente lettera b), che siano in regola con la normativa antimafia e non si trovino in una delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 31 comma 5 e la risoluzione della Convenzione medesima e dei singoli Ordinativi di Fornitura stipulati con le predette Amministrazioni Contraenti; a tal fine la Provincia autonoma di Trento – APAC e le Amministrazioni Contraenti possono espletare, per quanto di rispettiva competenza, verifiche, anche d'ufficio, al fine di accertare la sussistenza dei suddetti necessari requisiti;
- ✓ eliminare, entro 3 (tre) giorni naturali e consecutivi dalla loro rilevazione, le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità della fornitura;
- ✓ manlevare le Amministrazioni Contraenti e la Provincia autonoma di Trento – APAC, per quanto di propria competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento o dall'uso dei Prodotti oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura;
- ✓ rendere disponibili alle Amministrazioni Contraenti, su esplicita richiesta, le schede di sicurezza e igiene ambientale per l'utilizzo del Prodotto ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2003, n. 65 (Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi);
- ✓ eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione.
- ✓ impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione dei Contratti di Fornitura secondo quanto specificato nella Convenzione;
- ✓ rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
- ✓ manlevare e tenere indenni le Amministrazioni Contraenti e APAC da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;

- ✓ predisporre tutti gli strumenti e i metodi, anche mediante apposito sistema informatico, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni Contraenti ed alla Provincia autonoma di Trento - APAC, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura;
- ✓ predisporre tutti gli strumenti e i metodi, anche mediante apposito sistema informatico, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di prestazioni, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- ✓ osservare nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni Contraenti o da APAC, per quanto di rispettiva competenza;
- ✓ comunicare tempestivamente alle Amministrazioni Contraenti e ad APAC, per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni negli assetti proprietari e nella struttura organizzativa nonché negli organismi tecnici e amministrativi coinvolti nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute e i nominativi dei nuovi responsabili; tale comunicazione deve pervenire formalmente entro 10 (dieci) giorni lavorativi dall'intervenuta modifica;
- ✓ dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni Contraenti interessate o alla Provincia autonoma di Trento - APAC, per quanto di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura;
- ✓ prestare le forniture e/o i servizi oggetto della Convenzione nei luoghi che verranno indicati negli Ordinativi di Fornitura emessi da ciascuna Amministrazione Contraente.

4. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni Contraenti e/o da terzi autorizzati.

5. Resta espressamente inteso che APAC non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni Contraenti. Ogni Amministrazione Contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi.

6. Il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni Contraenti e ad APAC, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

7. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni Contraenti, oltre che dalla

Provincia autonoma di Trento - APAC, per quanto di propria competenza.

8. Il Fornitore prende atto ed accetta che le forniture e/o i servizi oggetto della Convenzione devono essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici e/o dei depositi delle Amministrazioni Contraenti.

9. Il Fornitore si impegna, altresì, ad utilizzare il Sistema Informatico di gestione della Convenzione di cui all'art. 7.

ARTICOLO 7 – NEGOZIO ELETTRONICO

1. Prima della stipula della Convenzione, il Fornitore deve predisporre, nel termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della nota formale di APAC, secondo le specifiche tecniche richieste, il collegamento mediante internet per l'accesso al negozio elettronico relativo alla Convenzione al fine di:

- ✓ ricevere gli Ordinativi di Fornitura inviati dalle Amministrazioni Contraenti con modalità telematica; in tal senso, il Fornitore deve apprestare tutti gli strumenti necessari per la corretta ricezione degli Ordinativi di Fornitura trasmessi dalle Amministrazioni Contraenti avvalendosi di strumenti di sottoscrizione digitale degli Ordinativi stessi, idonei, secondo la vigente disciplina in materia, a determinare il perfezionamento del contratto;
- ✓ monitorare costantemente la situazione degli Ordinativi di Fornitura.

2. Il Fornitore, nel termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della richiesta formale di APAC, dovrà mettere a disposizione i dati e le informazioni che saranno di volta in volta richiesti per l'aggiornamento del sito. Le specifiche del formato da utilizzare per l'invio dei dati e delle informazioni verranno comunicate unitamente all'invio della richiesta formale.

3. Il Fornitore deve, inoltre, predisporre e comunicare ad APAC, entro la data di decorrenza della Convenzione, secondo le specifiche tecniche richieste, un indirizzo di posta elettronica certificata dedicato al fine di ricevere la documentazione inviata dalle Amministrazioni Contraenti.

4. Il Fornitore deve, inoltre, mettere a disposizione delle Amministrazioni Contraenti, dalla data di decorrenza della Convenzione, un numero telefonico e un indirizzo di posta elettronica certificata, funzionante dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, che funga da centro di ricezione e gestione delle chiamate relative alle richieste di informazione e invio della documentazione, di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- ✓ richieste di chiarimento sulle modalità della fornitura;
- ✓ informazioni circa la Convenzione;
- ✓ chiarimenti sulle modalità di ordine e di consegna;
- ✓ informazioni sullo stato degli Ordinativi in corso e sulla loro evasione;
- ✓ informazioni sullo stato delle consegne;

✓ richieste di informazioni e chiarimenti relativi alla fatturazione.

ARTICOLO 8 - MODALITÀ DI EMISSIONE DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA (CONTRATTI ATTUATIVI)

1. La Convenzione è efficace e può essere utilizzata dalle Amministrazioni Contraenti a partire dalla data di attivazione indicata al precedente art. 5, comma 1.
2. Sono legittimate ad utilizzare la Convenzione, ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni Contraenti come definite nelle premesse della Convenzione.
3. L'Ordinativo di Fornitura consiste in un negozio elettronico - vale a dire in un documento informatico confermato con idoneo strumento di sottoscrizione e trasmesso con modalità telematiche, secondo la vigente disciplina in materia, dal Punto Ordinante dell'Amministrazione Contraente.
4. Per la validità dell'Ordinativo di Fornitura di ciascun Punto Ordinante, l'Ordinativo medesimo deve essere preceduto dalla registrazione a sistema e dalla relativa contestuale certificazione (anche in via telematica) da parte dell'Amministrazione Pubblica attestante la sussistenza dei necessari poteri di chi sottoscrive (Punto Ordinante). Resta inteso che le registrazioni delle Amministrazioni Pubbliche non comportano, in capo ad APAC, una verifica dei poteri di acquisto attribuiti a ciascun Punto Ordinante.
5. Ove il Fornitore ritenga di non poter dare esecuzione ad Ordinativi di Fornitura provenienti da un soggetto non legittimato ad utilizzare la Convenzione, deve, tempestivamente e comunque entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento degli ordinativi stessi, informare l'Amministrazione Contraente e la Provincia autonoma di Trento - APAC, motivando le ragioni del rifiuto. Qualora il Fornitore dia esecuzione ad Ordinativi di Fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, le forniture e/o i servizi oggetto di tali Ordinativi di Fornitura non vengono conteggiati nel quantitativo massimo relativo all'oggetto della Convenzione.
6. Qualora l'Ordinativo di Fornitura non sia completo in ogni sua parte necessaria, l'Ordinativo di Fornitura medesimo non ha validità ed il Fornitore non deve darvi esecuzione; quest'ultimo, tuttavia, deve dare tempestiva comunicazione all'Amministrazione entro e non oltre 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento dell'Ordinativo stesso. In tal caso l'Amministrazione può emettere un nuovo Ordinativo di Fornitura, secondo le indicazioni sopra riportate.
7. I singoli contratti attuativi della Convenzione si concludono con la ricezione da parte del Fornitore degli Ordinativi di Fornitura trasmessi dalle medesime Amministrazioni Contraenti con le modalità sopra indicate.
8. Il Fornitore prende atto, rinunciando ora per allora a qualsiasi pretesa di risarcimento o di indennizzo, che l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di revocare l'Ordinativo di Fornitura, avvalendosi del/i medesimo/i strumento/i utilizzato/i per l'invio dell'Ordinativo di Fornitura, da

esercitarsi entro 1 (uno) giorno lavorativo dalla trasmissione dell'Ordinativo di Fornitura; spirato il predetto termine, l'Ordinativo di Fornitura è irrevocabile anche da parte dell'Amministrazione Contraente e, per l'effetto, il Fornitore è tenuto a dare esecuzione completa alla fornitura richiesta.

9. Spirato il termine di cui al precedente comma, il Fornitore deve dare conferma dell'avvenuto ricevimento dell'Ordinativo di Fornitura, mediante comunicazione all'Amministrazione Contraente entro un 1 (uno) giorno lavorativo successivo e quindi entro 2 (due) giorni lavorativi successivi dalla ricezione dell'ordine, avvalendosi del/i medesimo/i strumento/i utilizzati per l'invio dell'Ordinativo di Fornitura.

10. Per le finalità di cui ai precedenti commi, la data di ricezione dell'Ordine, tenuto conto che l'invio dello stesso avviene mediante strumento telematico confermato con idoneo strumento di sottoscrizione secondo la vigente disciplina in materia, si assume coincidente con la data di invio andata a buon fine.

ARTICOLO 9 - COSTI DELLA SICUREZZA

1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, provvedono, prima dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, se necessario, *a predisporre il "Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze", riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletata la fornitura.*

2. Le Amministrazioni Contraenti devono indicare nell'Ordinativo di Fornitura i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a Euro 0,00 (zero/00)), così come sopra determinati.

3. I costi di cui al comma 2 saranno a carico delle Amministrazioni Contraenti, che a tal fine li indicano come previsto dal precedente comma 2 nell'Ordinativo di Fornitura. Il Fornitore espone con separata evidenza detti costi nella fatturazione, associandoli all'Ordinativo che li ha indicati e per la cui consegna il Fornitore ha sostenuto tali spese.

4. Con riferimento alla Convenzione non sussistono oneri interferenziali ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e quindi che i costi della sicurezza sono pari a Euro 0,00 (zero/00).

ARTICOLO 10 - DATA, TERMINI E MODALITÀ DI CONSEGNA

1. Il prodotto richiesto deve essere consegnato con automezzi idonei e comunque conformi alla normativa vigente prevista in materia.

2. Il Fornitore deve adottare, nei rapporti con le Amministrazioni Contraenti, solo mezzi ed attrezzature nel rispetto delle normative di legge, nonché regolamenti e criteri di buona tecnica (es. UNI, CEI, ecc.).

3. Le consegne devono rispettare rigorosamente le leggi che regolamentano la circolazione dei prodotti oggetto della Convenzione.

4. Ogni consegna deve essere corredata da un documento di accompagnamento comunque denominato e di ogni altro documento prescritto dalla legge ai fini della regolare consegna secondo le modalità sopra richieste.
5. Prodotti consegnati con documenti non conformi alle suddette leggi saranno respinti. In particolare il Documento di Accompagnamento, comunque denominato, relativo ad ogni carico, deve riportare almeno la descrizione del prodotto consegnato e le quantità espresse in tonnellate.
6. La fornitura del Prodotto oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura deve essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nella Convenzione ed esattamente nei Luoghi di Consegna indicati nell'Ordinativo di Fornitura entro il termine perentorio della Data di Consegna.
7. Il Fornitore si obbliga ad effettuare la consegna entro i termini stabiliti fatta salva l'eventuale revoca dell'ordinativo da parte dell'Amministrazione Contraente di cui al comma 8 dell'art. 8 del presente Capitolato Amministrativo, pena l'applicazione delle penali di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 31. In ogni caso il Fornitore deve concordare con l'Unità Utilizzatrice l'esatto giorno ed orario di consegna. In particolare il giorno e l'ora di consegna, concordati nel rispetto della data di consegna, deve essere comunicato direttamente al personale indicato (personale addetto al ritiro, ecc.) mediante chiamata telefonica o tramite fax e con l'indicazione del recapito del personale del Fornitore addetto alla consegna, con almeno 1 (uno) giorno lavorativo di anticipo. Qualora la consegna non dovesse avvenire entro i termini stabiliti, la fornitura può essere rifiutata dalle Unità Utilizzatrici. Resta fermo che le Parti possono concordare in qualsiasi momento una data ed ora diversa, sempre entro i limiti di cui al primo periodo del presente comma.
8. Il Fornitore può avvalersi - nell'esecuzione della prestazione oggetto della Convenzione - di propri distaccamenti e/o sedi e/o uffici.
9. Qualora, durante le fasi di consegna, si verificassero sversamenti di Prodotto nel Luogo di Consegna causati dal personale del Fornitore, quest'ultimo è obbligato a procedere all'immediata rimozione del Prodotto sversato e alla bonifica del Luogo di Consegna.
10. L'esecuzione degli Ordinativi di Fornitura può avvenire mediante consegne ripartite, nell'ipotesi in cui l'Amministrazione Contraente allegghi all'Ordinativo di Fornitura un piano dettagliato di consegna contenente i luoghi e le quantità del prodotto da consegnare in ciascuna sede, sempre nei limiti di quanto previsto dal QMO (Quantitativo Minimo Ordinabile); in pratica in ogni sede dovrà essere prevista una fornitura pari almeno al QMO.

ARTICOLO 11 - ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA

1. La consegna del Prodotto, oggetto della fornitura, viene registrata mediante apposito verbale di consegna, redatto dall'Amministrazione Contraente e per questa dalle rispettive Unità Utilizzatrici, in contraddittorio con il Fornitore al momento della consegna, che a tal fine accetta di farsi rappresentare dal trasportatore o da altro personale presente all'atto della consegna.

2. Per le finalità di cui al comma precedente, nel caso in cui non venga redatto un apposito verbale di consegna, tiene luogo allo stesso, la sottoscrizione da parte dell'incaricato dell'Amministrazione Contraente, in contraddittorio con il trasportatore o con altro personale presente alla consegna, dei documenti di accompagnamento, comunque denominati.

3. Eventuali discordanze quantitative nelle consegne del Prodotto dovranno risultare dal verbale di consegna. Il verbale di consegna deve contenere almeno:

- ✓ il peso (in tonnellate) del prodotto consegnato;
- ✓ la data di consegna

4. Con riferimento al singolo Ordinativo di Fornitura, al fine dell'accettazione del prodotto consegnato, ciascuna Amministrazione Contraente può disporre i controlli di qualità e quantità secondo le modalità stabilite nei successivi articoli 16 e 17. In caso di esecuzione dei predetti controlli, l'accettazione della fornitura sarà effettuata all'esito degli stessi.

ARTICOLO 12 - LUOGHI DI CONSEGNA

1. I luoghi di consegna del Prodotto ordinato dalle Amministrazioni Contraenti che sono provviste di idonei punti di deposito e/o stoccaggio sono distribuiti sull'intero territorio provinciale. A titolo puramente indicativo nell'allegato 1 al presente Capitolato Amministrativo sono indicati i luoghi di consegna per gli ordini effettuati dal Servizio Gestione Strade della Provincia autonoma di Trento.

ARTICOLO 13 - REPORTISTICA MONITORAGGIO CONVENZIONE

1. APAC si riserva il diritto di monitorare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i e di richiedere al Fornitore l'elaborazione di reports specifici in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare ad APAC secondo i termini e le modalità specificate in apposita richiesta. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture prestate dovranno essere resi disponibili sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati da APAC e potranno riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti informazioni:

- ✓ nr. identificativo ordine del Negozio Elettronico;
- ✓ nr. di posizione dell'ordinativo (nel caso di ordinativi che prevedano consegne ripartite);
- ✓ unità ordinante (es. PAT – Servizio Gestione Strade; Comune di Trento – Servizio Gestione Strade e parchi, ecc.);
- ✓ prodotto richiesto (es. sale sfuso, sale in sacchi);
- ✓ descrizione identificativa del deposito;
- ✓ comune amministrativo di consegna;
- ✓ data dell'Ordinativo di Fornitura;

- ✓ data di ricezione dell'Ordinativo;
- ✓ data di consegna richiesta;
- ✓ data di consegna effettiva;
- ✓ quantità ordinata;
- ✓ quantità consegnata;
- ✓ eventuale revoca dell'ordinativo da parte dell'Amministrazione Contraente;
- ✓ importo unitario senza I.V.A. in Euro;
- ✓ importo totale senza I.V.A. in Euro;
- ✓ costi della sicurezza di cui all'art. 9;
- ✓ importo totale fatturato.

2. Con riferimento alla fatturazione ed alla rendicontazione, il Fornitore si impegna, inoltre, a predisporre e trasmettere alle singole Amministrazioni Contraenti tutti i dati, sia di dettaglio che a livello aggregato e la documentazione in formato elettronico, relativi ai servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, nel rispetto della normativa vigente.

ARTICOLO 14 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Ciascuna Amministrazione Contraente nomina un Responsabile del Procedimento, oltre all'eventuale Direttore dell'esecuzione e l'eventuale coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal D.Lgs. 81/2008, ai sensi di quanto stabilito all'art. 101 del D.Lgs. 50/2016.
2. Il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione Contraente, in coordinamento con il Direttore dell'esecuzione ove nominato, assume specificamente in ordine al singolo Contratto di Fornitura attuativo della Convenzione i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali, anche ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito al Capitolato tecnico.
3. I nominativi del responsabile del procedimento e del Direttore dell'esecuzione (ove nominato) sono comunicati tempestivamente all'Appaltatore.

ARTICOLO 15 - RESPONSABILE DELLA FORNITURA E RESPONSABILE TECNICO

1. L'Appaltatore deve nominare un Responsabile della fornitura, comunicando ad APAC, prima della stipula della Convenzione, il suo nominativo, indirizzo, numero telefonico, numero di cellulare e indirizzo di posta elettronica.
2. Il Responsabile della fornitura dovrà avere capacità di rappresentare a ogni effetto il Fornitore. Lo stesso è il referente nei confronti di APAC. Qualora il fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile della Fornitura, dovrà darne tempestivamente comunicazione ad APAC.

3. Il Responsabile della Fornitura ha i compiti e le responsabilità di seguito riportate:

- ✓ curare i rapporti con APAC e con le Amministrazioni Contraenti;
- ✓ impostare, organizzare, pianificare, implementare e controllare tutte le azioni necessarie a garantire il rispetto delle prestazioni richieste;
- ✓ gestire i reclami/disservizi da parte delle Amministrazioni Contraenti e/o di APAC;
- ✓ rispondere ad APAC e alle Amministrazioni Contraenti per tutte le attività e le problematiche relative alle fasi di consegna e stoccaggio e/o deposito.

4. A supporto del Responsabile della fornitura, il Fornitore deve nominare un Responsabile Tecnico/amministrativo della fornitura che avrà il compito di supportare le Amministrazioni Contraenti negli aspetti di tipo tecnico/operativo/amministrativo. Il suo nominativo, indirizzo, numero telefonico, numero di cellulare e indirizzo di posta elettronica dovranno essere comunicati ad Apac prima della stipula contrattuale e alle Amministrazioni Contraenti entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento dell'Ordinativo di Fornitura. Qualora l'Appaltatore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile Tecnico della Fornitura, dovrà darne tempestivamente comunicazione all'Amministrazione Contraente.

ARTICOLO 16 - VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. Le Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà di disporre controlli al fine di verificare la conformità del Prodotto, consegnato dal Fornitore, alle specifiche tecniche riportate nel Capitolato Tecnico.

2. Per le prove di cui al presente articolo possono essere incaricati dall'Amministrazione Contraente Laboratori accreditati per specifiche prove.

3. Per l'esecuzione delle prove verranno prelevati, alla presenza di un incaricato del Fornitore e di un incaricato dell'Amministrazione Contraente, numero 2 (due) campioni per ciascuna tipologia di Prodotto sottoposta a controllo; è facoltà delle Amministrazioni Contraenti la scelta delle tipologie di Prodotto da sottoporre a verifica, tra quelle oggetto della Convenzione. Il prelievo rappresenta tutto il quantitativo di un ordine consegnato nella giornata del prelievo. Per la verifica dei prodotti prelevati per le prove, il Capitolato Tecnico riporta i coefficienti di variazione accettati.

4. Ciascun campione al momento del prelievo dovrà essere identificato in maniera univoca con un'etichetta.

5. I campioni saranno conservati presso il Laboratorio in luogo idoneo per 30 (trenta) giorni solari dall'emissione del certificato di prova.

6. Gli esiti delle prove effettuate saranno inviati dal Laboratorio all'Amministrazione Contraente in originale e al Fornitore in copia conoscenza.

7. In caso di esito negativo delle prove, il Fornitore ha la facoltà di richiedere entro 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento della comunicazione da parte del Laboratorio, la ripetizione delle prove

stesse con spese a suo carico sul Prodotto risultato non conforme. Tali prove dovranno essere effettuate dal Laboratorio in presenza del Fornitore e dell'Amministrazione Contraente.

8. Nel caso in cui il Prodotto rifornito non risultasse conforme alle specifiche tecniche di cui sopra:

- ✓ l'Amministrazione Contraente applica la penale di cui al comma 2 dell'art. 31, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno;
- ✓ il Fornitore deve provvedere al ritiro dei prodotti non conformi presenti presso il magazzino e/o deposito e/o silo dell'Amministrazione Contraente e alla reintegrazione della fornitura con prodotti conformi, con modalità da concordarsi con l'Unità Utilizzatrice, non oltre 3 (tre) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della comunicazione di rifiuto del Prodotto, salvo diverso termine espressamente concordato tra la singola Amministrazione Contraente ed il Fornitore, pena l'applicazione della penale di cui al comma 2 dell'art. 31 e fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno;
- ✓ le spese per l'espletamento delle analisi di laboratorio del Prodotto, ivi comprese tutte quelle ad esse correlate (es.: trasporto dei campioni da analizzare, consegna, ritiro ecc.) resteranno a carico del Fornitore;
- ✓ su specifica richiesta dell'Amministrazione Contraente, il Fornitore ha l'obbligo di trasmettere alla stessa la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento dei corrispettivi dovuti all'entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla relativa richiesta;
- ✓ il Fornitore si impegna, in particolare, ad effettuare il pagamento dell'importo indicato in fattura a favore dell'Ente Terzo nel termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura;
- ✓ decorso tale periodo, senza alcun riscontro, l'Ente Terzo comunicherà all'Amministrazione Contraente l'inadempimento del Fornitore chiedendo contestualmente il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore a tale titolo, oltre ad eventuali somme dovute ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002. L'Amministrazione Contraente, surrogandosi al Fornitore, effettuerà il pagamento e potrà compensare i crediti derivanti dal pagamento all'Ente Terzo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della garanzia definitiva di cui al successivo art. 29 senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

9. Nel caso in cui il Prodotto rifornito risultasse, invece, conforme alle specifiche tecniche di cui alle suddette norme di riferimento, le spese per l'espletamento delle analisi di laboratorio del Prodotto, ivi comprese tutte quelle ad esse correlate (es.: trasporto dei campioni da analizzare, consegna, ritiro ecc.) saranno a carico dell'Amministrazione Contraente.

ARTICOLO 17 - CONTROLLI DI QUANTITÀ

1. Il controllo quantitativo sull'ammontare di Prodotto consegnato avverrà secondo le modalità di seguito riportate, salvo diverse disposizioni eventualmente adottate dalle singole Amministrazioni Contraenti.

2. La singola Unità Utilizzatrice verificherà, per ogni consegna, che i documenti di accompagnamento, comunque denominati, riportino almeno i seguenti dati:

✓ il numero di sacchi e il peso del prodotto consegnato in sacchi dichiarato dal Fornitore.

3. Nel caso in cui i documenti di accompagnamento, comunque denominati, fossero incompleti, la consegna potrà essere respinta e in tal caso l'Amministrazione Contraente applica le penali previste al comma 4 dell'art. 31, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

4. Per il prodotto da consegnare in sacchi l'Unità Utilizzatrice potrà determinare il peso tramite pesa su impianti pubblici o della Pubblica Amministrazione, purché tarati e controllati dall'Ufficio Metrico.

5. Qualora l'Unità Utilizzatrice, viceversa, disponga di depositi di ricezione opportunamente tarati, per ogni consegna, al fine di determinare la quantità di Prodotto allo scarico, considererà i pesi rilevati nei medesimi silo e/o depositi.

6. Nel caso in cui l'Unità Utilizzatrice non abbia effettuato alcuna rilevazione di cui ai precedenti commi, ai fini della fatturazione sarà utilizzato il peso indicato nei documenti di accompagnamento, comunque denominati, controfirmati in contraddittorio con l'autotrasportatore o con altro personale del Fornitore presente alla consegna.

7. Qualora dovesse risultare una differenza tra tonnellate ordinate e tonnellate effettivamente consegnate, salvo che ciò non sia imputabile all'Unità Ordinante in termini di volume ordinato superiore alla capacità dei depositi da rifornire o per altra causa dovuta all'Unità Ordinante, verrà tollerata una differenza del 20 % (venti per cento); entro tale percentuale (differenza minore o eguale al 20 %), in ogni caso, non si farà luogo ad applicazione di penale alcuna. Sulle quantità consegnate in meno oltre la suddetta percentuale, si applicherà la penale di cui al comma 4 dell'art.

31. Resta inteso che l'Amministrazione Contraente non corrisponderà alcun importo per la parte di fornitura non consegnata. Il Fornitore prende atto che eventuali quantitativi in più eccedenti detta percentuale di tolleranza potranno essere alternativamente trattenuti o respinti.

ARTICOLO 18 - SUPERVISIONE E CONTROLLO

1. Le attività di supervisione e controllo del corretto adempimento, applicazione ed esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura sono svolte, rispettivamente, dall'APAC e dalle Amministrazioni Contraenti, per quanto di relativa competenza. A tal fine, l'Appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.

2. APAC e le Amministrazioni Contraenti, per quanto di relativa competenza, evidenziano le eventuali “non conformità” riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'Appaltatore sarà chiamato a rispondere, nei tempi e nei modi specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere, ferme le penali ed i rimedi di cui al successivo art. 31.

2. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione di ANAC n. 533 del 6 giugno 2010, provvedono a comunicare al Casellario Informativo i fatti riguardanti la fase di esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura.

ARTICOLO 19 – CORRISPETTIVI DOVUTI, MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE

1. I corrispettivi contrattuali, indicati nell'offerta economica del Fornitore, sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.

2. I predetti corrispettivi si riferiscono alla fornitura eseguita a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

3. Il prezzo e, quindi, i corrispettivi contrattuali dovuti all'Appaltatore dalle singole Amministrazioni Contraenti devono intendersi comprensivi sia della fornitura che dei servizi connessi e si riferiscono a prestazioni prestate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità contrattuali.

4. Tutti gli obblighi e oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che fossero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

5. Con riferimento a ogni singolo Contratto di Fornitura le fatture saranno emesse dal Fornitore conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nella Convenzione. In particolare, le suddette fatture dovranno essere emesse al completamento di ciascuna fornitura sulla base delle quantità effettivamente consegnate nel medesimo periodo di fatturazione conformemente alle modalità previste dalla normativa vigente in materia, nonché nella Convenzione.

6. Ciascuna fattura deve contenere il riferimento alla Convenzione e deve essere intestata e spedita alle singole Amministrazioni Contraenti con le seguenti informazioni relative a:

- ✓ Cliente e ragione sociale;
- ✓ riferimento del documento di trasporto relativo alla consegna;
- ✓ estremi del numero e della data dell'Ordinativo di Fornitura;
- ✓ quantità fornita;
- ✓ data fattura;

- ✓ codice fattura,
- ✓ importo unitario e importo complessivo, aliquota I.V.A.;
- ✓ importo con I.V.A.;
- ✓ modalità di pagamento;
- ✓ c/c bancario o postale intestato al Fornitore;
- ✓ codice CIG relativo.

Le Amministrazioni provvedono al successivo pagamento dei corrispettivi spettanti al Fornitore come indicato al presente articolo, fatto salvo quanto previsto all'art. 21, comma 3, del presente Capitolato Amministrativo in relazione al pagamento diretto del subappaltatore.

7. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità e controlli di quantità secondo le modalità previste all'art. 102, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e agli artt. 16 e 17 del presente Capitolato Amministrativo, al fine di accertare la regolare esecuzione della fornitura rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nella Convenzione.

8. La verifica di conformità è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale da parte dell'Aggiudicataria.

9. I predetti corrispettivi devono essere corrisposti a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura e accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente intestato al Fornitore e comunicato dal medesimo, ai sensi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

10. L'Amministrazione Contraente procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite successivamente all'emissione del certificato di conformità definitivo.

11. Resta salva la facoltà per l'Amministrazione Contraente di concordare con il Fornitore ulteriori indicazioni da trasmettere per la verifica di conformità al fine di agevolare le attività di verifica, controllo e fatturazione.

12. L'Amministrazione Contraente prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) attestante la regolarità del Fornitore (e degli eventuali subappaltatori) in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

13. In conformità all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

14. In ogni caso, in conformità all'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere

svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

15. In conformità all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 13, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.

16. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione delle prestazioni, rispetto alle parti o quote di fornitura indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. Per l'ente Provincia autonoma di Trento, ciascuna impresa partecipante al raggruppamento fattura gli importi corrispondenti alla quota di fornitura eseguita, mentre la liquidazione avrà come beneficiario di pagamento solo l'impresa capogruppo (soggetto quietanzante).

17. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente noto alle Amministrazioni Contraenti e ad APAC, per quanto di propria competenza, le variazioni circa le modalità di accredito indicate nella Convenzione; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni siano state pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni.

18. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore può, unilateralmente, sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura.

Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli Contratti di Fornitura e/o la Convenzione si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R ovvero Posta Elettronica Certificata, rispettivamente dalle Amministrazioni Contraenti e da APAC, ciascuno per quanto di propria competenza.

19. A parziale deroga di quanto previsto al precedente comma, il Fornitore, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga di oltre 60 (sessanta) giorni oltre i termini stabiliti dal precedente comma 9, potrà sospendere le prestazioni contrattuali relative al Contratto di

Fornitura per il quale l'Amministrazione Contraente si è resa inadempiente ovvero a nuovi Ordinativi di Fornitura emessi dalla medesima Amministrazione inadempiente. Il Fornitore potrà sospendere le prestazioni contrattuali previa comunicazione da inviare all'Amministrazione medesima con almeno n. 15 (quindici) giorni di preavviso. Resta inteso che il Fornitore, non appena si sia provveduto al pagamento, provvederà al tempestivo riavvio dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

20. L'Appaltatore dovrà produrre, in accompagnamento a ciascuna fattura emessa con cadenza mensile, la reportistica sulle prestazioni rese e sul rispetto dei livelli di fornitura. La reportistica richiesta è necessaria alla verifica di conformità, vale a dire, alla verifica della corretta esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatore e al pagamento delle fatture da parte delle Amministrazioni Contraenti. In particolare, la reportistica dovrà contenere tutti i dati necessari per la verifica del rispetto di termini e modalità di esecuzione del contratto e per la verifica della parte economica. I dati di cui sopra dovranno essere messi a disposizione delle Amministrazioni Contraenti in formato elettronico, lavorabile digitalmente con modalità da concordare tra le Parti (foglio di calcolo, accesso sito web, trasmissione mediante, csv, txt, ecc.).

21. L'Appaltatore, su richiesta, dovrà inviare ad APAC i dati relativi a:

- importi fatturati, suddivisi per singola Amministrazione Contraente;
- ogni altro dato utile a rilevare il trend delle prestazioni relative alla convenzione richieste dalle Amministrazioni Contraenti nel periodo di validità degli Ordinativi di Fornitura.

22. APAC non può in nessun caso essere ritenuta responsabile dei pagamenti delle singole Amministrazioni Contraenti.

ARTICOLO 20 – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Per la disciplina della sospensione della Convenzione si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

ARTICOLO 21 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ

1. Per la disciplina delle modifiche della Convenzione si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

ARTICOLO 22 – VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'Appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, APAC prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs n. 50/2016.

ARTICOLO 23 - CESSIONE DEI CREDITI/DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONVENZIONE E DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA

1. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'Amministrazione Contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nel rispetto dell'articolo 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e dei limiti previsti all'art. 26, comma 12, della L.P. n. 2/2016.
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e della legge del 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile all'Amministrazione Contraente qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.
3. L'Amministrazione Contraente non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'Aggiudicataria intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della L.P. n. 2/2016.
4. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile all'Amministrazione Contraente solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
5. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità all'Amministrazione Contraente, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stessa Amministrazione Contraente. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui l'Amministrazione Contraente ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base alla Convenzione e agli Ordinativi di Fornitura, pena l'automatica inopponibilità della cessione all'Amministrazione stessa.
6. E' vietata la cessione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della L.P. n. 2/2016 e dall'art. 106, c. 13 del D.Lgs. n. 50/2016.
7. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, le Amministrazioni Contraenti e APAC, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, l'Ordinativo di Fornitura e la Convenzione.

ARTICOLO 24 – SUBAPPALTO

(in caso l'appaltatore abbia dichiarato di fare ricorso al subappalto)

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della L.P. 2/2016 è ammesso il subappalto.

2. La fornitura e la posa in opera non sono subappaltabili separatamente.
3. Il subappalto è autorizzato dalle singole Amministrazioni contraenti, dandone comunicazione ad APAC.
4. L'Appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della L.P. n. 2/2016 e art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.
5. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26 comma 6 della L.P. 2/2016, l'Amministrazione Contraente procede al pagamento diretto del subappaltatore, in occasione dello stato di avanzamento e in base a quanto ammesso in contabilità dalla direzione dell'esecuzione. Se l'Aggiudicataria, in corso di esecuzione, comunica alla direzione dell'esecuzione contestazioni in ordine alla regolare esecuzione del subappalto e se le eventuali contestazioni sono accertate dalla direzione dell'esecuzione, l'Amministrazione Contraente procede al pagamento della parte non contestata.
5. L'elenco prodotto dall'Appaltatore prima della stipula della Convenzione e recante l'indicazione di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei lavori o nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula della Convenzione, viene utilizzato dall'Amministrazione contraente per i controlli di competenza.
6. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l'Appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula della Convenzione, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.
7. Per assolvere agli obblighi di cui ai precedenti commi 4 e 5, l'Appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.
8. Ai sensi dell'art. 26 della L.P. n. 2/2016, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal

Fornitore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare, alla Provincia autonoma di Trento - APAC e all'Amministrazione Contraente interessata, il nome del sub-Contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati.

In caso l'appaltatore non abbia dichiarato di fare ricorso al subappalto

1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto all'appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto della Convenzione.

ARTICOLO 25 – TUTELA DEI LAVORATORI

1. L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti a osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

ARTICOLO 26 – CONDIZIONI ECONOMICO-NORMATIVE DA APPLICARE AL PERSONALE DIPENDENTE ED AI SOCI LAVORATORI IMPIEGATI NELL'APPALTO

1. L'appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente nel rispetto delle disposizioni vigenti e del contratto collettivo di lavoro applicato.

ARTICOLO 27 – CLAUSOLA SOCIALE – LAVORATORI SVANTAGGIATI

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire la convenzione anche con l'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'art. 4 della legge n. 381/1991, che possono lavorare nella Provincia autonoma di Trento, in base a specifici programmi di recupero ed inserimento lavorativo. Il numero minimo di persone svantaggiate che dovranno essere impiegate durante l'esecuzione della convenzione è stabilito nella misura del 5% delle unità lavorative complessivamente impiegate o nel maggior numero di unità lavorative appartenenti alle categorie svantaggiate che il concorrente si è impegnato ad impiegare in sede di presentazione dell'offerta. Le sopra precisate unità di persone svantaggiate dovranno essere mantenute invariate o al più incrementate durante l'esecuzione del contratto.

2. Alle persone svantaggiate si applicano le condizioni economico-normative previste dal contratto collettivo nazionale del lavoro per le cooperative sociali o quelle previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro individuato ai sensi del comma 1 dell'art. 26 del capitolato e dall'eventuale contratto integrativo provinciale, se più favorevoli.

ARTICOLO 28 – SICUREZZA

1. L'Appaltatore si impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D. Lgs. n. 81/2008.

ARTICOLO 29- GARANZIA DEFINITIVA

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
 2. Il Fornitore è obbligato a costituire un'unica garanzia definitiva a favore sia di APAC che delle Amministrazioni Contraenti del 10% (dieci per cento) dell'importo massimo contrattuale. Si applicano le riduzioni indicate all'articolo 93, comma 7 del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50.
 3. La garanzia definitiva deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti gli Ordinativi di Fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzione della Convenzione la stessa sarà trattenuta da APAC.
 4. La garanzia definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento delle prestazioni nascenti dall'esecuzione delle attività previste dalla Convenzione e dai singoli Ordinativi di Fornitura, anche se è prevista l'applicazione di penali; pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/APAC hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia definitiva per l'applicazione delle medesime penali.
 5. La garanzia opera nei confronti di APAC a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a far data dalla Ricezione degli Ordinativi di Fornitura.
 6. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione, degli Ordinativi Principali di Fornitura e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi; pertanto, la garanzia è svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/APAC, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
 7. La garanzia definitiva può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo di 80%. A tal fine le Amministrazioni Contraenti trasmettono ad APAC i documenti attestanti l'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.
- Ai fini dello svincolo progressivo è ammessa altresì la possibilità che i certificati di verifica di conformità relativi a ciascun Ordinativo di Fornitura, così come rilasciati dalle Amministrazioni Contraenti, siano inviati ad APAC direttamente dall'Appaltatore.

8. In ogni caso lo svincolo definitivo della garanzia definitiva residua avviene solo previo consenso espresso in forma scritta da APAC.

9. Nel caso di integrazione della Convenzione, l'Appaltatore deve modificare il valore della garanzia definitiva in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

10. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo, APAC ha la facoltà di dichiarare risolta la Convenzione.

11. L'incameramento della garanzia, anche se per penali o altri inadempimenti in danno delle Amministrazioni Contraenti, può avvenire solo con atto della Provincia autonoma di Trento – APAC. Per tale finalità le Amministrazioni Contraenti richiedono, per gli inadempimenti contrattuali del Fornitore nei loro confronti, alla Provincia autonoma di Trento – APAC l'incameramento della garanzia in nome e per conto loro.

12. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da APAC.

13. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al Fornitore.

14. Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

15. La garanzia definitiva dovrà essere emessa tramite la Scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico accompagnata da un'apposita appendice riportante le seguenti clausole:

- ✓ il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Trento;
- ✓ condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 31/2018 atte a limitare la garanzia, anche se riguardanti esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo), o che pongano oneri a carico della Amministrazione appaltante, non potranno in ogni caso essere opposte alla medesima.

ARTICOLO 30 – DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o di APAC e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali a esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di un'adeguata polizza assicurativa

(RCT/RCO), di importo pari ad almeno Euro 1.000.000,00 (un milione) a beneficio di APAC e delle Amministrazioni Contraenti e dei terzi, per l'intera della Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio, infortuni e responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenni le Amministrazioni Contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni Contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per le Amministrazioni Contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la Convenzione e ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolvono di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

ARTICOLO 31 – CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO E APPLICAZIONE PENALI

1. Il Fornitore è sottoposto all'applicazione di penalità quando effettua, per ogni singolo Ordinativo di Fornitura, la consegna della merce in ritardo sul termine stabilito, salvo il caso di comprovata forza maggiore. L'Ordinativo di Fornitura quindi dovrà essere completamente evaso entro i termini di cui alla tabella indicata all'art. 3, comma 1 del presente Capitolato Amministrativo, fatta salva la possibilità di revoca ai sensi del comma 8, dell'art. 8 del presente Capitolato Amministrativo.

2. La penale sarà determinata nella misura pari al 5% (cinque per cento) del valore economico del materiale consegnato (5% del valore dell'ordine per i giorni di ritardo) oltre i termini di cui al comma precedente al netto dell'I.V.A., per ogni giorno di ritardo e fermo restando che essa, ai sensi dell'art. 113bis del D.Lgs. n. 50/2016, non potrà superare l'1 per mille dell'importo massimo contrattuale giornaliero (cioè l'1 per mille riferito all'importo della convenzione per i giorni di ritardo) e non potranno superare, complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale (ovvero il 10% dell'importo dell'ordinativo di fornitura oggetto della contestazione). Tutto ciò fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno. Qualora a seguito dell'esperimento dei controlli di qualità di cui all'art. 16, gli stessi risultino negativi, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari al 5% (cinque per cento) del valore economico al netto dell'I.V.A. del materiale consegnato nel giorno del prelievo, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

3. Nel caso in cui il documento di accompagnamento, comunque denominato sia incompleto, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 17, la consegna potrà essere respinta e l'Amministrazione Contraente applicherà una penale pari al 5% (cinque per cento) del valore del

carico al quale è riferito il medesimo documento di accompagnamento al netto dell'I.V.A, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

4. Qualora a seguito dell'accertamento di cui all'art. 17, risulti una differenza, come definita al comma 8 del predetto articolo, tra il numero delle tonnellate ordinate e quello delle tonnellate effettivamente consegnate, sulle quantità consegnate in meno oltre la percentuale del 20% (venti per cento), il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari al 5% (cinque per cento) del valore della suddetta quantità di Prodotto, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

5. In caso di inadempimento rispetto all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 6, ovvero laddove il Fornitore si avvalga di soggetti che risultino non in possesso dei requisiti di cui all'art. 6, il Fornitore medesimo sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari al 5% (cinque per cento) del valore dell'Ordinativo di Fornitura al netto dell'I.V.A., per il quale attiene l'inadempimento, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

6. Per qualsiasi altra prescrizione, non indicata nei precedenti commi e prevista dalla Convenzione, eseguita dal Fornitore in modo anche solo parzialmente difforme, resta fermo il diritto dell'Amministrazione Contraente e/o di APAC al risarcimento del danno.

7. Le suddette penali sono cumulabili tra loro. In caso di reiterazione delle violazioni (più di tre volte per la stessa tipologia di infrazione) le penali potranno essere raddoppiate.

8. Il suddetto elenco in ogni caso non è esaustivo, ogni eventuale altra violazione della Convenzione o di quanto offerto in sede di gara costituisce titolo per avanzare le contestazioni per inadempimento, come specificato nel presente Capitolato Amministrativo.

9. Le Amministrazioni Contraenti possono compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui ai commi precedenti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della garanzia definitiva o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

10. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte della singola Amministrazione Contraente, il Fornitore deve comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione Contraente medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione Contraente, a giustificare l'inadempienza, possono essere applicate al Fornitore le penali di cui ai commi precedenti, dall'inizio dell'inadempimento.

11. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte di APAC, il Fornitore deve comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione,

alla stessa APAC nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora le predette deduzioni non pervengano ad APAC nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima APAC a giustificare l'inadempienza, possono essere applicate al Fornitore le penali di cui ai commi precedenti, dall'inizio dell'inadempimento.

12. Ciascuna Amministrazione Contraente può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio contratto, stipulato a seguito dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali di cui ai commi precedenti non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

13. APAC, per quanto di sua competenza, può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale di riferimento previsto in Convenzione, tenuto conto delle penali applicate dalle Amministrazioni Contraenti, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

14. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nella Convenzione non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

15. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo della Convenzione o del singolo Contratto di Fornitura, può trovare applicazione l'articolo 32 del presente Capitolato Amministrativo, con la conseguente risoluzione della Convenzione, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

8. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel precedente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ARTICOLO 32 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE E/O DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA

1. Per la disciplina della risoluzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura si applica l'art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016.

ARTICOLO 33 – RECESSO

1. Per la disciplina del recesso dalla Convenzione e/o dai singoli Ordinativi di Fornitura si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 34 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione Contraente e APAC, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa.
2. Qualora sia promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o di APAC azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione Contraente e/o APAC sono tenute ad informare prontamente per iscritto il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.

ARTICOLO 35 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Titolari del trattamento dei dati personali, in ragione dei ruoli e delle competenze ripartite nell'ambito della struttura della convenzione quadro, sono APAC e le Amministrazioni Contraenti. La figura del Titolare ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali nel rispetto del Reg. (CE) 27/04/2016, n. 2016/679/UE - regolamento generale sulla protezione dei dati (d'ora in poi, per il presente articolo, sarà più brevemente indicato con "regolamento"). A tal fine il Titolare impartisce, nell'ambito dell'atto di nomina di cui al successivo comma 3, istruzioni al Fornitore in quanto Responsabile del trattamento dei dati, a cui competono le attività di cui ai successivi commi 4 e 5. Inoltre, il Titolare risponde degli obblighi di cui all'art. 24, nonché di quelli informativi di cui agli artt. 13 e 14, del regolamento medesimo. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, chiunque agisca sotto l'autorità del Titolare del trattamento (come Preposto), il Responsabile del trattamento e chiunque agisca sotto l'autorità di quest'ultimo (come Preposto), in quanto abbiano accesso a dati personali, non possono trattare tali dati se non sono istruiti in tal senso dal Titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o dello Stato italiano.
2. Nell'ambito dell'attività oggetto della convenzione, il Fornitore potrà venire a conoscenza, e trattare, oltre dati comuni, anche dati personali appartenenti a particolari categorie (c.d. dati sensibili/supersensibili) ovvero dati giudiziari, nell'esecuzione delle proprie prestazioni.
3. Il trattamento di tali dati da parte del Fornitore deve avvenire esclusivamente in ragione delle finalità discendenti dalla convenzione in parola. Pertanto, con un apposito atto di nomina e conferimento delle relative istruzioni, il Fornitore, ai sensi dei paragrafi 3 e 4 dell'art. 28 del regolamento, sarà nominato Responsabile del trattamento dei dati, con le modalità ivi stabilite. Tale nomina di Responsabile è valida fino alla conclusione delle operazioni di verifica della conformità di cui, in particolare, all'articolo 16, commi 8 e 13.

4. La mancata accettazione della nomina a Responsabile del trattamento diviene causa di risoluzione della convenzione o del singolo ordinativo di Fornitura.

5. Il trattamento deve riguardare i soli dati personali strettamente necessari, pertinenti e funzionali alla esecuzione del singolo ordinativo di Fornitura. Inoltre, il trattamento dei dati è esclusivamente finalizzato ad adempiere, in ogni sua parte, anche prodromica, accessoria e consequenziale, agli obblighi discendenti dalla convenzione o dal singolo ordinativo di Fornitura. Sotto il profilo della natura delle attività esercitate ed a fini indicativi rispetto alle direttive demandate all'atto di nomina di cui al precedente comma 3, si precisa che il trattamento avviene, in particolare, relativamente a:

- ✓ la raccolta dei dati personali e il loro corretto trattamento in ragione dei legittimi interessi perseguiti dal responsabile del trattamento negli specifici contesti, condizioni e limiti, come fissati dalla convenzione o del singolo ordinativo di Fornitura, oltre che nel rispetto e nei limiti derivanti dall'esercizio dei diritti degli aventi interesse legittimo ai sensi del regolamento;
- ✓ le misure volte a garantire la sicurezza del trattamento di cui all'articolo 32 del regolamento;
- ✓ la notifica di una violazione dei dati personali al Titolare, competente nel merito;
- ✓ la pseudonimizzazione dei dati personali, qualora si riveli una operazione necessaria ai fini della tutela della riservatezza in ragione della specificità della convenzione (vedi, ad esempio, la necessità di trattare dati personali sensibili/supersensibili/giudiziari);
- ✓ l'informazione fornita al pubblico e agli utenti interessati nel rispetto del regolamento, qualora previsto e necessario ai fini dell'esecuzione della convenzione e dei suoi ordinativi di fornitura;
- ✓ l'informazione fornita e la protezione del minore e le modalità con cui è ottenuto il consenso dei titolari della responsabilità genitoriale sul minore, nel rispetto del regolamento, qualora risulti necessaria ai fini della convenzione o del singolo ordinativo di fornitura.

5. Il Responsabile del trattamento dei dati ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni di tutta la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (inclusi i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali) e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento, anche per il tramite dei propri preposti.

6. Il Responsabile del trattamento assume inoltre l'obbligo di mettere in atto tutte le misure tecniche e organizzative necessarie e adeguate, in modo tale che il trattamento dei dati, relativi e pertinenti alla convenzione o del singolo Ordinario di Fornitura, soddisfi i requisiti del regolamento. L'adesione da parte del Responsabile del trattamento a un codice di condotta approvato di cui all'articolo 40 del regolamento o a un meccanismo di certificazione approvato di cui all'articolo 42 del regolamento, può essere utilizzata come elemento per dimostrare le garanzie sufficienti di cui ai paragrafi 1 e 4 dell'art. 28 del regolamento. Inoltre il Responsabile del trattamento, si obbliga a:

- ✓ trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo, rispetto all'Italia, o verso un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione Europea o il diritto nazionale cui è soggetto il responsabile esterno del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- ✓ garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- ✓ adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'art. 32 del regolamento;
- ✓ rispettare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell'art. 28 del regolamento per ricorrere a un altro responsabile del trattamento;
- ✓ tenendo conto della natura del trattamento, assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del regolamento;
- ✓ assistere il titolare del trattamento (o il preposto al trattamento) nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 del regolamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a propria disposizione o a disposizione del preposto al trattamento;
- ✓ restituire al titolare del trattamento (o al preposto al trattamento) tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o dello Stato italiano preveda la conservazione dei dati; dopo la cancellazione, dia conferma scritta al titolare/responsabile interno dell'avvenuta eliminazione definitiva dal proprio sistema informativo, e dagli archivi cartacei, dei medesimi dati trattati o copie degli stessi;
- ✓ mettere a disposizione del titolare del trattamento (o al preposto al trattamento) tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 del regolamento e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;
- ✓ informare immediatamente il titolare del trattamento (o il preposto al trattamento) qualora, a suo parere, un'istruzione violi il regolamento o altre disposizioni, italiane o dell'Unione Europea, relative alla protezione dei dati.

7. Ai sensi del paragrafo 10, dell'art. 28, del regolamento, fatti salvi gli artt. 82, 83 e 84 del medesimo regolamento, se un Responsabile del trattamento viola il regolamento stesso, determinando autonomamente le finalità e i mezzi del trattamento, questi è considerato ad ogni effetto Titolare del trattamento in questione.

ARTICOLO 36 – TRASPARENZA

1. L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:

- ✓ dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della Convenzione;
- ✓ dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
- ✓ si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della Convenzione rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
- ✓ dichiara con riferimento alla presente gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma 1, ovvero l'Appaltatore non rispettasse per tutta la durata della Convenzione gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del comma 1, la stessa si intenderà risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'Appaltatore, con facoltà dell' APAC di incamerare la garanzia definitiva prestata.

ARTICOLO 37 - CLAUSOLA FINALE

1. La Convenzione costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente, nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica alla Convenzione non può aver luogo e non può essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte di APAC e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Con la Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di

conseguenza essa non è sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvive ai suddetti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasto le previsioni della Convenzione prevalgono su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Depositi e/o punti di stoccaggio del sale disgelante del Servizio Gestione Strade della Provincia Autonoma di Trento

Cantoniera Passo Rolle SS. 50
Magazzino di Albiano via Campi Longhi
Magazzino di Andalo via Ponte Lambin
Magazzino di Anghebeni di Vallarsa SS.46 al km. 60
Magazzino di Borgo Valsugana Zona Industriale
Magazzino di Brentonico via S. Caterina
Magazzino di Caldes SS. 125 al km. 2,700
Magazzino di Calliano SS.12 Loc. Posta Vecchia
Magazzino di Canal San Bovo via Simbolda, 69
Magazzino di Canezza - Loc. La Silicifera n° 2 Canezza di Pergine
Magazzino di Capriana Loc. Miravalle SS. 612 km.33
Magazzino di Castello Tesino via Duna (Valsugana)
Magazzino di Cavareno Via Roma, 16
Magazzino di Cembra SS.612
Magazzino di Cimego SS. 237 km.69
Magazzino di Condino SS237 km. 63,500
Magazzino di Fondo loc. Zona Produttiva
Magazzino di Fucine 2 di Ossana via Nazionale SS. 42 al km. 162,800
Magazzino di Grigno Valsugana Zona Industriale
Magazzino di Livo (magazz. Comunale sotto campo calcio)
Magazzino di Loc. Casalino via della Val , 2 (Pergine Valsugana)
Magazzino di Marco di Rovereto SS.12 al km. 348,500
Magazzino di Marter di Roncegno Valsugana SS.47 al km. 10
Magazzino di Maso Milano SS. 43 al. Km. 21,900
Magazzino di Mazzin di Fassa via Dolomiti SS. 48 al km. 57
Magazzino di Mezzano di Primiero SS. 50 al km. 69,500
Magazzino di Molina di Fiemme
Magazzino di Mori - Zona Industriale - via Matteotti - Mori
Magazzino di Paneveggio SS. 50 al km. 102,600 strada x passo Rolle
Magazzino di Passo Campo Carlo Magno SS.237 km.15 dopo Madonna di Campiglio
Magazzino di Piazze di Bedollo (Pinè) via Cavour
Magazzino di Pieve di Ledro SS. 240 al km. 34
Magazzino di Pieve Tesino loc. Ponte del Grigno (SP.78 C.Tesino)
Magazzino di Poia di Lomaso SP. 213 km. 2

Magazzino di Ponte Pià SS.237 del Caffaro km.95
Magazzino di Predazzo via Venezia
Magazzino di Pressano di Lavis SS. 12 al km. 389,600
Magazzino di Presson di Monclassico via Nazionale, 11
Magazzino di Revò via delle Maddelene, 3
Magazzino di Riva del Garda località Baltera
Magazzino di Roncone SS.237 al km. 78
Magazzino di Sabbionara di Avio via al Parco
Magazzino di Sarche SS.237 al km. 1 da Sarche x Tione
Magazzino di Serrada di Folgaria via Antonio Rosmini
Magazzino di Sopramonte SP. 85 M.Bondone (dopo magazz. Segatta carni)
Magazzino di Strigno SP. 78 Strigno km. 2,700
Magazzino di Tonadico
Magazzino di Tuenno via le Ville, 31
Magazzino di Vason del Monte Bondone SP. 85
Magazzino di Vezzano SS. 45 bis dopo distrib. ESSO
Magazzino di Vigolo Vattaro via Fricca 42 SS.349
Magazzino di Villa Lagarina via Zandonai, 117 (Rovereto)
Magazzino di Ville del Monte – Tenno SS. 421 al km. 53,700
Magazzino in Loc. Prestavel di Tesero SP. 215 diramaz. Lavazè al km.1
Magazzino in Loc. Sindech SS. 349 Frica km. 22,100
Magazzino in Località Monterovere (Luserna) SP. 9 km. 00,00
Magazzino in Moena Zona Artigianale Via Marcialonga, 13
Magazzino Loc. Assizzi via alle Canzane Pergine V.